# **ORDINANZA MUNICIPALE**

## CONCERNENTE LA COMMISSIONE VALANGHE E CATASTROFI

#### IL MUNICIPIO DI LAVIZZARA

valendosi della facoltà concessagli dagli art. 107 LOC e 57 del Regolamento comunale, nonché degli art. 3 e 14 della Legge per lo stato di necessità e dall'art. 2 del Regolamento del Consorzio Protezione Civile Locarno e Vallemaggia.

#### ordina

## Art. 1 - Scopo

La Commissione valanghe e catastrofi è una Commissione permanente che ha lo scopo di prevenire situazioni di pericolo e di coordinare in caso di necessità.

## Art. 2 - Compiti

La Commissione, riservate le competenze del Municipio (art. 107 lett. b LOC e art. 109), del Sindaco (art. 118 cpv 3 LOC), dei singoli municipali (art. 121 LOC e 57 del Regolamento comunale) e degli enti statali superiori, si occupa di tutti gli aspetti relativi alla prevenzione delle situazioni di pericolo, dell'organizzazione dell'intervento in caso di necessità e dell'elaborazione di

dell'organizzazione dell'intervento in caso di necessità e dell'elaborazione di proposte e organigrammi d'intervento.

L'attenzione è rivolta prioritariamente alla sicurezza dei nuclei abitati del Comune di Lavizzara e delle relative strade di accesso, all'elaborazione dei piani di evacuazione, al loro aggiornamento, alla tenuta a giorno dei mezzi d'intervento disponibili e i loro tempi d'impiego.

Essa può promuovere e coordinare esercitazioni di soccorso congiunte tra i singoli Enti.

#### Art. 3 – Eccezioni

L'emanazione di direttive ad enti o società che rispondono per la sicurezza di persone o cose in virtù di una loro specifica responsabilità (Autorità militari, Imprese di trasporto, Sezione strade cantonali e nazionali, Stato, ecc..) non rientra nel campo delle attività della Commissione.

## Art. 4 - Nomina della Commissione

La Commissione viene nominata dal Municipio ogni quattro anni, conformemente all'art. 28 cpv c del Regolamento comunale. Nella designazione dei membri va tenuto conto della competenza o della loro appartenenza a Enti o Organizzazioni chiamati ad affrontare situazioni d'emergenza o di soccorso.

#### Art. 5 – Composizione

Fanno parte della Commissione:

Il Sindaco del Comune di Lavizzara;

Il Capo dicastero della polizia e sicurezza;

Un funzionario della cancelleria comunale per la direzione dei compiti amministrativi;

Il capo servizio esterno comunale;

Il comandante del Corpo Pompieri di Lavizzara;

Il forestale di Settore;

Un membro della Sezione Samaritani Lavizzara;

Due membri della Colonna di Soccorso;

Un membro del Consorzio Protezione Civile Locarno e Vallemaggia

Un membro del Consorzio Ambulanza Locarno e Valli.

Enti pubblici di supporto e di intervento:

Gruppo cantonale valanghe; Polizia cantonale; Ufficio strade cantonali; Rega / CAS Ticino. Nella designazione dei membri che rappresentano le citate organizzazioni, si considerano le indicazioni che le stesse forniscono.

I membri della Commissione che partecipano ai lavori quali rappresentanti, chiariscono all'interno della loro organizzazione la misura nella quale sono autorizzati a coinvolgere la stessa.

## Art. 6 – Supporto

A seconda della necessità, la Commissione può consultare altre persone o rappresentanti di Enti pubblici o privati.

## Art. 7 – Convocazione della Commissione

La Commissione viene convocata dal presidente al minimo una volta all'anno, in autunno, allo scopo di verificare la prontezza dell'organizzazione e di tutti i documenti necessari.

Sia il Municipio, sia il presidente, la possono inoltre convocare quando lo ritengono necessario.

# Art. 8 - Rapporto con il Municipio

Il presidente dà annualmente scarico al Municipio dell'attività svolta e formula eventuali proposte atte a migliorare la funzionalità e la prontezza d'intervento.

# <u>Art. 9 – Amministrazione</u>

Per i lavori amministrativi, il presidente ed il coordinatore responsabile della Commissione, possono far capo alla cancelleria comunale.

# Art. 10 – Entrata in vigore

Il Municipio statuisce su quanto non previsto dalla presente Ordinanza. La presente Ordinanza, approvata dal Municipio di Lavizzara con risoluzione no. 29/2005 del 17 gennaio 2005, entra in vigore e abroga ogni precedente disposizione in materia, appena trascorso infruttuoso il termine di pubblicazione.

#### Art. 11 - Pubblicazione

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 I OC.

Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione (15 giorni).

IL MUNICIPIO DI LAVIZZARA

Lavizzara, 26 aprile 2010